



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

ATTO DIRIGENZIALE

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) | |
|---|------------------------------------|
| Ufficio istruttore | Sezione Osservatorio Fitosanitario |
| Tipo materia | ALTRO |
| Materia | ALTRO |
| Sotto Materia | ALTRO |
| Riservato | NO |
| Pubblicazione integrale | SI |
| Obblighi D.Lgs 33/2013 | NO |
| Tipologia | Nessuno |
| Adempimenti di inventariazione | NO |

N. 00061 del 14/04/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2025/00065

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1593 del 25/11/2024 – Misure fitosanitarie di lotta al vettore nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa. Proroga



Il giorno 14/04/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- La D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto “Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale”;
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto “Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale”;
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante <Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale>;
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento degli incarichi delle Elevata Qualificazione ai dipendenti dalla Sezione Osservatorio fitosanitario, rettificata dalla determina n. 124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre



- 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*)";
 - Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2507 del 26/09/2024 che modifica l'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure contro i vettori della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
 - La DGR n° 1593 del 25/11/2024 di approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2024-2026", modifica e integrazione dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali.

PREMESSO CHE

- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- In Puglia a seguito del rinvenimento di focolai di *X. f. fastidiosa*, *X. f. pauca* e *X. f. multiplex*, sono state istituite le rispettive aree delimitate;
- L'Osservatorio fitosanitario con determina n° 47 del 26/03/2025 e circolare Prot. N. 0167185/2025 del 31/03/2025 ha prescritto che devono essere applicate le misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti nelle lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura), entro il 15 aprile:
 - nell'intero agro dei Comuni con altitudine inferiore a 200 metri slm, quali: Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Carovigno, Cellamare, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Palagiano, Rutigliano, Triggiano e Valenzano;
 - nelle aree con altitudine inferiore a 200 metri slm dei seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosà, Grumo Appula, Laterza, Massafra, Monopoli, Mottola, Ostuni, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Statte, Toritto, Turi;

inoltre, ha prescritto di mantenere i terreni dei territori sopra elencati, privi di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura, sino al 30 aprile 2025.

PRESO ATTO CHE

L'andamento climatico in alcuni Comuni è stato caratterizzato da abbondanti piogge che hanno reso difficile le lavorazioni dei terreni e, pertanto, Associazioni di categoria, Amministrazioni comunali, Oleifici cooperativi, hanno chiesto di prorogare il termine entro cui eseguire le lavorazioni dei terreni.



TENUTO CONTO CHE

Nelle aree con altitudine inferiore a 200 metri slm, la forma giovanile del vettore presente è già all'ultimo stadio e in alcune zone sono comparsi i primi adulti.

Nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91, sono presenti oliveti, frutteti, vigneti, e le lavorazioni del terreno rientrano nelle buone pratiche agricole.

RITENUTO NECESSARIO

- Prorogare sino al 23 aprile l'applicazione delle misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti nelle lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura):
 - nell'intero agro dei comuni con altitudine inferiore a 200 metri slm, quali: Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Carovigno, Cellamare, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Palagiano, Rutigliano, Triggiano e Valenzano;
 - nelle aree con altitudine inferiore a 200 metri slm dei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosà, Grumo Appula, Laterza, Massafra, Monopoli, Mottola, Ostuni, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Statte, Toritto, Turi;
- Mantenere i terreni dei suddetti territori, privi di erbe spontanee o con un coticco erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura, sino al 30 aprile 2025;
- Raccomandare l'esecuzione delle lavorazioni del terreno anche negli oliveti, frutteti e vigneti, ricadenti nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
- Definire con successivo atto il periodo in cui effettuare le lavorazioni del terreno, per i Comuni con altitudine superiore a 200 metri slm, e per le aree con altitudine superiore ai 200 m slm dei Comuni con aree miste (al di sotto e al di sopra dei 200 m sul livello del mare) sulla base dell'andamento climatico e dei risultati del monitoraggio vettori.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.



VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente “Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>”, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019” e l’impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Di prorogare sino al 23 aprile l’applicazione delle misure obbligatorie di lotta allo stadio giovanile del vettore, consistenti nelle lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o epicoltura o trinciatura):
 - nell’intero agro dei Comuni con altitudine inferiore a 200 metri slm, quali: Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Carovigno, Cellamare, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Palagiano, Rutigliano, Triggiano e Valenzano;
 - nelle aree con altitudine inferiore a 200 metri slm dei seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Castellaneta, Cisternino, Conversano, Crispiano, Fasano, Ginosa, Grumo Appula, Laterza, Massafra, Monopoli, Mottola, Ostuni, Palagianello, Palo del Colle, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Statte, Toritto, Turi;
- Di mantenere i terreni dei suddetti territori, privi di erbe spontanee o con un cotico erboso di max 10 cm per chi esegue la trinciatura, sino al 30 aprile 2025;
- Di raccomandare l’esecuzione delle lavorazioni del terreno anche negli oliveti, frutteti e vigneti, ricadenti nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
- Di definire con successivo atto il periodo in cui effettuare le lavorazioni del terreno, per i Comuni con altitudine superiore a 200 metri sul livello del mare, e per le aree con altitudine superiore ai 200 m slm dei Comuni con aree miste (al di sotto e al di sopra dei 200 m sul livello del mare) sulla base dell’andamento climatico e dei risultati del monitoraggio vettori;
- Di stabilire che suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:
 - proprietari/conduttori di terreni agricoli;
 - proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali;
- Di precisare che i soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività



agli agricoltori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

- Di stabilire che la presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
 - aree protette definite ai sensi della legge 394/91;
 - boschi;
 - pinete;
 - giardini privati;

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da pagine progressivamente numerate e sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it – Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale, all'Assessore all'Agricoltura e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i successivi adempimenti.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2025/00065 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano

E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino